

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Nella seduta del 27/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Sorto un contenzioso tra la ricorrente e l'intermediario in merito all'accredito della pensione sul proprio conto corrente già acceso a suo nome presso l'intermediario, al fine del mantenimento di un fido, parzialmente utilizzato, di cui beneficiava da prima del suo pensionamento (apertura di credito), la ricorrente lamenta l'illegittima condotta dell'intermediario, e segnatamente di taluni funzionari della stessa, i quali l'avrebbero contattata per ottenere la surroga del mutuo in favore della banca e, contestualmente, la canalizzazione della sua pensione. Tale operazione non si sarebbe tuttavia nel prosieguo concretizzata, motivo per cui la ricorrente, "delusa" anche per la revoca di un'apertura di credito nel frattempo intervenuta, avanza formali ed estesi reclami, in data 19 settembre e 6 ottobre 2016, nonché un esposto alla Banca d'Italia in data 3 novembre dello stesso anno. In relazione a tanto, anche in nome di un rapporto di durata più che trentennale, e quasi a titolo risarcitorio, domanda all'intermediario di addivenire a un accordo a saldo e stralcio per ripianare l'esposizione debitoria maturata sulla riferita apertura di credito.

Riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente ha adito questo Arbitro per ottenere. Chiede all'ABF di ottenere: 1) *"la chiusura della [propria] posizione [debitoria] a saldo e stralcio con un versamento di 1.384,01 euro, senza null'altro a pretendere al cliente da*

*parte della Banca ed in ogni caso senza che al saldo negativo di conto corrente vengano applicati interessi, conteggiati ad un tasso diverso da quello previsto dal contratto di apertura di credito in vigore”; 2)“l’astensione totale da parte della Banca dalla produzione e registrazione nei sistemi di merito e valutazione creditizia di qualsiasi segnalazione negativa e pregiudizievole” nei propri confronti; 3) il risarcimento dei danni economici “derivanti e derivabili dall’improvvisa mancanza di liquidità”; dei danni economici e di reputazione “derivanti e derivabili da eventuali segnalazioni negative ... nei vari sistemi di raccolta dati e valutazioni creditizie”; del danno esistenziale “provocato da ansie e preoccupazioni ... diretta conseguenza ...[della condotta dell’intermediario]”.*

Costitutosi ritualmente, l’intermediario chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario di rigettare il ricorso.

### **DIRITTO**

In via preliminare, in relazione alla domanda della ricorrente di chiusura della propria posizione debitoria con il pagamento a saldo e stralcio di una somma di denaro, il Collegio rileva che non è possibile chiedere all’Arbitro pronunce di carattere costitutivo quali si configurano, in parte, quelle avanzate nel caso di specie e che non sussiste alcun obbligo in capo agli intermediari di acconsentire ad accordi a saldo e stralcio con la propria clientela.

Ne consegue che il Collegio ritiene, conformemente alla giurisprudenza degli altri Collegi ABF, che è inammissibile la domanda volta a ottenere in via costitutiva l’ammissione ai benefici di un accordo che è nella sola disponibilità delle parti (ABF Napoli decisione n. 13/2017; ABF Milano decisione n. 5235/2016; ABF Milano decisione n. 1912/2015).

La domanda formulata dalla ricorrente dovrebbe, infatti, mettere capo a un provvedimento di natura costitutiva che all’Arbitro non è dato concedere in quanto il Collegio non può emettere una pronuncia costitutiva, volta a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti, o, comunque, la condanna ad un *facere* infungibile, come richiesto, nel caso di specie, dalla ricorrente.

Per quanto attiene alle domande di risarcimento del danno, il Collegio ritiene che siano state formulate in modo generico e prive del necessario supporto probatorio, conseguentemente, anche alla luce di quanto più sopra evidenziato, non vi sono elementi che possano portare al loro accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI